

Le istruzioni applicative, oltre a dare attuazione ai punti sopra richiamati, aggiornano le disposizioni contenute in altri provvedimenti dell'Ufficio che, pertanto, con l'emanazione delle stesse, sono abrogati. Inoltre, al fine di agevolare la lettura ai destinatari, esse riproducono e sintetizzano le disposizioni del d.lgs. n. 56/2004 e del decreto ministeriale e forniscono i chiarimenti tecnici di competenza dell'Ufficio; in tal modo le nuove istruzioni applicative rappresentano un testo esaustivo e completo per ogni adempimento richiesto. In altre parole, si è adottata una tecnica di stesura della normativa volta a rendere completo e comprensibile l'insieme delle disposizioni, anche aventi diverso rango normativo, in modo da delineare un quadro sistematico per ogni argomento affrontato.

2.1.3 Le disposizioni applicative dell'Ufficio in materia di professionisti e operatori non finanziari.

Due provvedimenti dettano le istruzioni per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio di identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette, da parte, rispettivamente, di professionisti e società di revisione e degli operatori non finanziari che esercitano le attività, già elencate nel decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, di "recupero crediti; custodia e trasporto di contante, titoli o valori; agenzia in affari in mediazione immobiliare; commercio di cose antiche ed esercizio di case d'asta; commercio di oro e oggetti preziosi; gestione di case da gioco; mediazione creditizia; agenzia in attività finanziaria".

I testi, che riepilogano anche le principali disposizioni che regolano la materia al fine di consentire ai destinatari una più agevole ricostruzione del quadro normativo di riferimento, sono suddivisi in paragrafi e sono elaborati in forma discorsiva al fine di evitare – in ragione dell'esistenza sulla materia di più fonti di rango diverso – antinomie ed incertezze interpretative.

Entrambi i testi sono corredati di allegati riguardanti le modalità tecniche per la tenuta dell'archivio unico e per la segnalazione delle operazioni sospette. In particolare, è stato individuato un elenco di indicatori di anomalia e una serie di criteri per la valutazione della natura sospetta dell'operazione elaborati anche sulla base di elenchi analoghi adottati dalle Financial Intelligence Units dei Paesi aderenti all'Egmont.

2.2 Il provvedimento in materia di mediatori creditizi.

Il 29 aprile 2005 è stato adottato un provvedimento che sostituisce il precedente Provvedimento UIC 4 agosto 2000 e disciplina le procedure da seguire per l'iscrizione, cancellazione, sospensione dall'Albo dei mediatori creditizi, per l'effettuazione di comunicazioni all'UIC nonché le regole applicabili con specifico riguardo agli adempimenti in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 4 marzo 2003. Tale Deliberazione, emanata ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prevede che le proprie disposizioni e quelle di attuazione adottate con il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 25 luglio 2003 in materia di trasparenza delle operazioni e

dei servizi bancari e degli intermediari finanziari si applichino ai mediatori creditizi “in quanto compatibili” e rimette all’UIC la valutazione di compatibilità.

Con il provvedimento 29 aprile 2005 detta valutazione è stata esplicitata nella Parte IV che disciplina le forme di pubblicità da adottare, le modalità di informazione precontrattuale e di offerta fuori sede e stabilisce il contenuto dei contratti di mediazione creditizia.

2.3 L'attività normativa di rango internazionale e sovranazionale

E' proseguita l'attività dell'Ufficio di collaborazione internazionale sul piano normativo in seno all'OCSE, al Consiglio d'Europa e alle istituzioni comunitarie. In primo luogo, nell'ambito del gruppo di lavoro OCSE sulla corruzione, l'Ufficio ha fatto parte della rappresentanza italiana che ha presentato una relazione sullo stato di avanzamento dell'adempimento delle raccomandazioni presentate nel rapporto valutativo sull'Italia.

L'Ufficio ha inoltre partecipato ai gruppi di lavoro costituiti in seno al Consiglio d'Europa per la revisione e l'aggiornamento della "Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato", al comitato di contatto istituito dalla direttiva 91/308/CEE (cd. "prima direttiva antiriciclaggio") e ai gruppi di lavoro costituiti presso il Consiglio dell'Unione europea per la predisposizione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (cd. "terza direttiva antiriciclaggio").

3 ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

Nel corso del 2005 sono proseguiti i contatti con le UIF (Unità di Informazione Finanziaria) estere, sia per lo scambio di informazioni relative alla ricognizione degli obblighi in materia di antiriciclaggio, con particolare riferimento agli intermediari non finanziari, sia per la definizione di accordi di collaborazione per lo scambio di informazioni su operazioni sospette.

E' stato, inoltre, fornito un contributo per l'aggiornamento di una ricerca, condotta dalla UIF australiana, sulla stima delle dimensioni del riciclaggio che coinvolge l'Australia. Nel corso dell'anno sono stati definiti due protocolli d'intesa con le UIF dell'Indonesia e del Guatemala, che portano a ventitré gli accordi con Fiu estere. Sono in fase di elaborazione i testi di ulteriori accordi, che riguardano Argentina, Svizzera, Liechtenstein, Giappone, Singapore, Honduras, Tailandia, Venezuela, Malta, Cipro, Malesia, Slovacchia, Andorra, Estonia, Messico, Israele, Antille Olandesi.

Sul piano delle attività formative, l'Ufficio è impegnato in programmi a beneficio di UIF estere: prosegue, sotto l'egida del Consiglio d'Europa, l'attività di formazione rivolta alle UIF della Federazione Russa e dell'Ucraina. E' tuttora in corso l'attività di formazione a favore della UIF dell'Egitto, alla quale partecipano, oltre l'Ufficio, il FinCen per gli Stati Uniti ed il NCIS per il Regno Unito. Nel maggio 2005, l'Ufficio ha collaborato con il Fondo Monetario Internazionale all'organizzazione nella propria sede di un seminario rivolto alle UIF dei Paesi dell'Europa Orientale e delle ex Repubbliche Sovietiche in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

E' proseguito, inoltre, l'intervento ai lavori del GAFI, così come è continuata la partecipazione al gruppo Egmont. Il GAFI si è occupato soprattutto di wire transfers, nel contesto della Raccomandazione Speciale VII, delle best practices relative ai cash couriers, nell'ambito della Raccomandazione Speciale IX. L'Egmont si è concentrato sulla trasformazione del gruppo informale in una organizzazione internazionale stabile.

Infine, nell'ambito del Progetto FIU-net, prosegue lo scambio a livello comunitario di informazioni su base multilaterale, attraverso la rete pilota costituita tra le UIF promotrici dell'iniziativa. Ai cinque Paesi promotori (Italia, Gran Bretagna, Francia, Olanda, Lussemburgo) si sono adesso aggiunti Belgio, Spagna e Germania.

L'Ufficio ha continuato a partecipare ai lavori del Review Group on Americas, Europe and Africa Middle East, formato da esperti internazionali di nomina GAFI per la valutazione dei Paesi "non cooperativi". L'attività del Gruppo ha consentito di porre fine al periodo di osservazione di Egitto, Guatemala e Bahamas, nonché dell'Ucraina. Per la Nigeria, che rimane nella black list, permangono una serie di lacune nei presidi antiriciclaggio, la cui effettiva operatività dovrà essere oggetto di una puntuale e progressiva verifica.

L'Ufficio ha partecipato alla procedura di valutazione dell'Italia, effettuata dal FMI, sulle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il rapporto finale, predisposto dagli esaminatori del FMI, discusso e approvato nella Plenaria GAFI dell'ottobre 2005, esprime apprezzamento per l'organizzazione e l'attività antiriciclaggio svolta dall'Ufficio, suggerendo alcuni miglioramenti all'attività di "filtro" dell'Ufficio nell'analisi delle operazioni sospette.

4 ATTIVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI SOSPETTE

4.1 Premessa

L'anno di riferimento ha confermato il trend crescente del flusso di segnalazioni di operazioni sospette (in seguito indicate come SOS) ricevute dall'Ufficio; la quota più significativa è sempre riferita agli intermediari creditizi, sebbene siano aumentate le segnalazioni prodotte dagli altri intermediari.

La caratterizzazione territoriale dei flussi di segnalazioni non ha subito modifiche particolari: si è comunque osservato un aumento delle SOS provenienti dalle regioni centrali.

È possibile fornire un quadro più preciso del rispetto degli obblighi segnaletici da parte degli istituti di credito su base regionale mediante l'utilizzo di indicatori che tengono conto non solo della situazione finanziaria di ciascuna regione, ma anche delle attività illecite rilevate a livello locale.

In merito al tipo di operazioni che sono state oggetto di segnalazione, permane predominante l'attenzione che i segnalanti rivolgono all'uso di contante, mentre si evidenzia un interesse anche per operatività diverse, quali quelle poste in essere presso intermediari non bancari.

Nel corso dell'anno è stato ampliato il novero degli schemi tipologici di riferimento per l'analisi delle SOS con l'individuazione di nuovi fenomeni collegati ad attività illecita.

4.2 I flussi delle segnalazioni

L'ammontare complessivo di SOS ricevute dall'UIC dal 1997 ha superato le 46.700 unità (cfr. grafico 1). Il flusso relativo al 2005 ha toccato 9.058 unità, superiore del 31% rispetto al 2004.

L'incremento è ascrivibile all'accresciuta collaborazione attiva prestata dal sistema, peraltro stimolata dall'Ufficio e dalla Banca d'Italia, ai più stringenti controlli interni e sistemici disposti dagli stessi intermediari, nonché all'azione di controllo della Guardia di Finanza, ai sensi del D.Lgs. n.56/2004, sulle ipotesi di omessa segnalazione di operazioni sospette.

4.3 Gli intermediari segnalanti

Una misura significativa del grado di collaborazione attiva prestato dalle varie categorie di segnalanti è offerta dalla distribuzione delle SOS tra i vari gruppi di intermediari (il grafico 2 rappresenta l'andamento nel corso degli anni della quota di SOS trasmesse da ciascuna categoria di intermediari). La quota imputabile agli enti creditizi (indicata in azzurro e misurata sull'asse destro) è scesa sotto l'80%. Si è registrato un marcato aumento della percentuale di SOS imputabile agli intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario, di cui una parte rilevante è connessa con l'attività di alcuni cittadini cinesi presso operatori dei circuiti di money transfer.

GRAFICO 1 – FLUSSI DI SOS (VALORI ASSOLUTI)

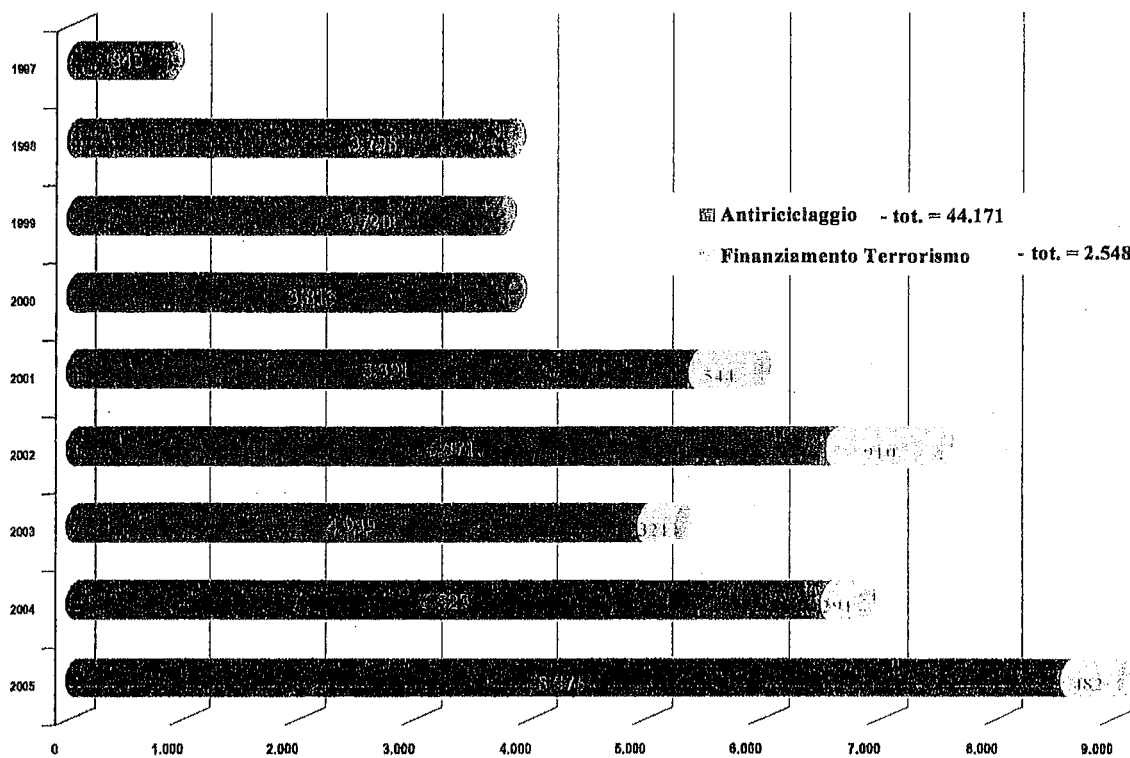
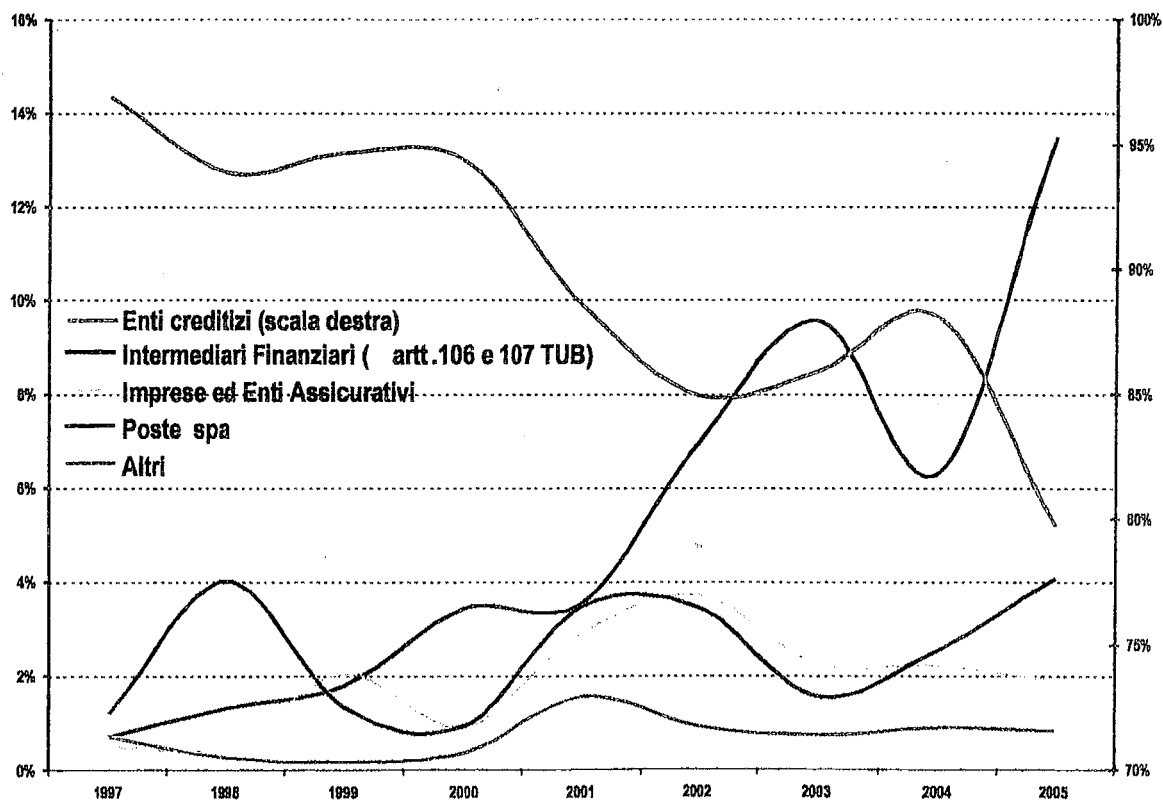


GRAFICO 2 – QUOTE DI SOS PER CATEGORIE SEGNALANTI



Un indicatore utile per misurare il livello di adempimento che caratterizza le singole categorie di segnalanti è costituito dal numero di SOS trasmesse da ciascun intermediario segnalante nell'ambito della propria categoria. Ad esempio, per quanto concerne gli intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 TUB, risulta che nel 2005 un gruppo di 22 intermediari ha trasmesso in media circa 53 SOS ciascuno (il 2004 aveva registrato 30 SOS trasmesse da 15 segnalanti). I valori relativi al settore bancario riguardano un vasto numero di banche: 341 istituti hanno trasmesso in media, nel 2005, 20 SOS. Va sottolineato che a fronte di una diminuzione percentuale delle SOS trasmesse dalle banche rispetto al 2004, vi è stato un aumento rispetto all'anno precedente del numero di istituti di credito segnalanti.

La quota di SOS inoltrate da Poste spa ha fatto registrare un sensibile aumento rispetto agli anni precedenti, passando dal 2,5% del 2004 a oltre il 4% del 2005, a riprova degli effetti ottenuti dal processo di razionalizzazione dei meccanismi di controllo interni e dal rafforzamento della collaborazione operativa con l'Ufficio avviata negli ultimi anni.

4.4 Caratterizzazione territoriale delle SOS

La distribuzione territoriale delle SOS non ha subito nell'anno in esame modifiche sostanziali (cfr. tabella 1). Il maggior numero di SOS continua a provenire dalla Lombardia (28,9 per cento) che ha mantenuto pressoché costante la quota percentuale di SOS trasmesse. A fronte di un chiaro aumento delle SOS provenienti dal Lazio (19,0 per cento), in conseguenza del citato fenomeno connesso all'attività di alcuni cittadini cinesi, si registra una flessione, più o meno marcata delle segnalazioni trasmesse dagli intermediari localizzati in Piemonte, Emilia Romagna e Calabria.

TABELLA 1 – DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLE SOS (VALORI RELATIVI – 2003, 2004 E 2005)

	2003	2004	2005
Lombardia	35,0%	28,6%	28,9%
Lazio	12,2%	12,6%	19,0%
Campania	9,0%	7,4%	8,0%
Veneto	5,7%	7,8%	7,8%
Piemonte	6,9%	8,3%	6,5%
Emilia Romagna	7,4%	8,0%	6,3%
Toscana	5,1%	4,8%	5,0%
Puglia	4,5%	5,3%	4,4%
Sicilia	3,6%	4,1%	3,5%
Calabria	3,3%	4,2%	2,8%
Liguria	1,8%	2,4%	1,8%
Friuli Venezia Giulia	1,2%	1,4%	1,4%
Marche	0,8%	1,0%	1,2%
Abruzzo	1,1%	1,6%	1,0%
Trentino Alto Adige	0,8%	1,1%	0,7%
Sardegna	0,3%	0,3%	0,5%
Umbria	0,5%	0,5%	0,5%
Basilicata	0,4%	0,3%	0,3%
Molise	0,2%	0,3%	0,3%
Valle d'Aosta	0,1%	0,2%	0,1%

Le quote imputabili alle macro-aree in cui è possibile suddividere il paese risentono di tale redistribuzione a livello regionale, con una diminuzione della percentuale di SOS inoltrate dalle dipendenze dei segnalanti localizzate nelle regioni nord-occidentali, nord-orientali e meridionali, a beneficio delle regioni centrali, mentre sostanzialmente stabile è rimasta la quota relativa all'Italia insulare (cfr. tabella 2).

TABELLA 2 – DISTRIBUZIONE DELLE SOS PER **MACRO-AREE** (VALORI RELATIVI)

	2003	2004	2005	1997-2005
Italia nord-occidentale	43,8%	40,1%	37,4%	40,4%
Italia nord-orientale	14,8%	18,2%	16,2%	16,9%
Italia centrale	19,9%	19,1%	25,7%	19,6%
Italia meridionale	17,4%	18,4%	16,8%	18,4%
Isole	4,0%	4,3%	4,0%	4,7%

Nella successiva tabella 3 si fornisce un dettaglio per regione dell'attività segnaletica comparata al numero di **sportelli** (indicatore del livello di intermediazione), integrato da quello tra le segnalazioni e le **attività illecite**¹ rilevate nello stesso territorio.

TABELLA 3 – MISURATORI SU BASE REGIONALE DELLA **COLLABORAZIONE ATTIVA** (SOLO INTERMEDIARI CREDITIZI)

	SOS / Sportelli (2005)	SOS / Sportelli (2004)	SOS / attività illecite (2005)
Abruzzo	128,9	167,2	2,7
Basilicata	102,5	82,6	1,1
Calabria	458,3	496,1	7,2
Campania	414,6	275,7	17,7
Emilia Romagna	156,0	151,3	10,8
Friuli Venezia Giulia	121,3	83,9	3,3
Lazio	342,6	288,4	15,8
Liguria	149,4	142,4	2,6
Lombardia	323,8	267,8	46,8
Marche	80,2	52,0	3,0
Molise	158,3	135,7	1,1
Piemonte	192,6	186,8	10,0
Puglia	261,3	247,2	10,5
Sardegna	48,7	23,7	0,9
Sicilia	164,3	150,7	8,5
Toscana	170,8	125,2	9,4
Trentino Alto Adige	59,4	75,2	2,0
Umbria	60,2	45,4	0,9
Valle d'Aosta	94,7	104,2	0,3
Veneto	165,3	138,3	14,5
Italia (media nazionale)	182,7	162,0	8,5

¹ Queste sono misurate dal numero di delitti denunciati all'Autorità Giudiziaria ogni 1.000 abitanti (fonte ISTAT - non essendo disponibili i valori relativi agli anni di interesse, è stato calcolato un valore medio sugli anni 2001 - 2003).

Il primo indicatore è stato applicato ai valori relativi all'anno in esame ed all'anno precedente, utilizzato come termine di raffronto. Tra i due anni considerati si è registrato un incremento significativo del valore in Campania, Lazio, Lombardia e Sardegna, a fronte di una flessione registrata in Abruzzo, Calabria, Trentino Alto Adige e Val d'Aosta. Tuttavia, i primi 5 valori permangono di competenza delle stesse regioni (Calabria, Lazio, Campania, Lombardia e Puglia), mentre, se rapportati alla media nazionale, i valori relativi a Basilicata, Marche, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Umbria permangono, come anche nel 2004, particolarmente ridotti. Anche il dato relativo alla Sicilia, oltre che quelli di Emilia Romagna, Liguria e Toscana, si pone al di sotto del valore medio per l'intero territorio nazionale.

Particolarmente interessanti sono le considerazioni che possono trarsi dall'esame dell'indice riferito alle attività illecite nella regione, sia in termini assoluti, che in rapporto a quanto appena emerso in ordine agli altri indicatori; un confronto con l'anno precedente non è possibile, in quanto è stato modificato il parametro di riferimento. Anche nel 2005 l'attività segnaletica degli intermediari localizzati in Lombardia, rapportata al grado di criminalità attribuibile alla regione, appare sovradimensionata rispetto a quanto rilevabile nelle altre regioni.

Il quadro relativo alle regioni con una maggiore penetrazione da parte della criminalità organizzata è disomogeneo: Campania e Puglia fanno registrare valori ben al di sopra della media nazionale del rapporto SOS/attività illecite; la Sicilia si pone in linea con il dato medio, mentre la Calabria è al di sotto. La collaborazione attiva prestata dagli intermediari localizzati in Basilicata, Liguria, Marche, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Umbria, già indicata come inadeguata con riferimento al rapporto SOS/sportelli, risulta insufficiente anche con l'indicatore SOS/attività illecite. Relativamente a quest'ultimo parametro, anche Friuli-Venezia Giulia, Molise e Val d'Aosta fanno registrare valori particolarmente bassi rispetto alla media nazionale.

4.5 Operazioni segnalate

A partire dalla seconda metà del 2004, gli intermediari segnalanti si sono orientati verso un utilizzo degli indicatori di anomalia (Decalogo) come elementi la cui sola ricorrenza sia di per sé sufficiente per l'inoltro della segnalazione. Come già ribadito nell'anno precedente, tali indicatori, definiti dalle autorità di vigilanza, sono da considerare piuttosto alla stregua di criteri utili per l'individuazione di comportamenti finanziari potenzialmente anomali, che richiedono comunque verifiche più approfondite prima dell'invio della segnalazione.

Con riguardo alla tipologia delle causali segnalate (cfr. tabella 4), nel 2005, come anche nel 2004, i segnalanti hanno rivolto una maggiore attenzione alle operazioni di prelievo di contante rispetto al versamento. È evidente che all'impiego di contante debba essere data una valenza di rischio differenziata a seconda che si tratti di flussi finanziari in entrata, di cui non è possibile accertare l'origine, ovvero di flussi in uscita, la cui origine dovrebbe essere nota o comunque verificabile dagli intermediari.

I valori percentuali relativi all'utilizzo di contante sono, comunque, diminuiti di qualche punto, a favore di transazioni connesse al citato fenomeno dei cittadini cinesi.

TABELLA 4 – NATURA DELLE OPERAZIONI SEGNALATE (VALORI RELATIVI PER ANNO)

	2005	2004	1997-2005
Operazioni in contanti - prelevamento	19,1%	21,2%	19,7%
Operazioni in contanti - versamento	17,6%	19,6%	20,6%
Versamento titoli di credito (con o senza contante)	13,0%	14,2%	12,7%
Operazioni con money transfer	9,8%	2,7%	3,9%
Disposizione / ricezione di bonifico	8,9%	8,5%	7,0%
Bonifico da / per estero	6,0%	6,5%	5,5%
Emissione / negoziazione assegni circolari	6,0%	6,3%	6,4%
Addebito per estinzione assegno	5,6%	5,5%	5,2%
Incasso / pagamento tramite pos	3,0%	3,5%	2,6%
Accrediti / addebiti vari	2,9%	1,6%	1,6%
Operazioni in strumenti finanziari	2,5%	2,9%	3,5%
Operazioni con titoli cambiari	1,3%	1,5%	1,6%
Deposito su libretto a risparmio	1,0%	1,5%	2,1%
Prelevamento su libretti di risparmio	1,0%	0,9%	1,2%
Acquisto / vendita divise estere	0,5%	1,1%	3,0%
Spese e imposte	0,5%	0,4%	0,6%
Altro	0,4%	0,6%	1,2%
Crediti insoluti, impagati o stornati	0,4%	0,3%	0,4%
Change – over	0,3%	0,3%	0,7%
Operazioni collegate a finanziamenti	0,3%	0,8%	0,5%

4.6 Risultati dell'approfondimento delle SOS

In attuazione di quanto disposto dall'art.3, comma 4 della L.197/1991, l'Ufficio effettua approfondimenti di natura finanziaria sulle segnalazioni ricevute. Per questa attività si avvale:

- ◆ dei dati desunti dai propri archivi;
- ◆ delle ulteriori informazioni richieste agli intermediari segnalanti ovvero agli intermediari comunque interessati dall'operatività oggetto di segnalazione;
- ◆ di ogni altra fonte informativa pubblica disponibile ed in particolare degli archivi on line delle Camere di Commercio e della rete INTERNET;

- ♦ della collaborazione delle altra autorità di vigilanza di settore per i casi che coinvolgano la loro competenza;
- ♦ dello scambio di informazioni - ove necessario - con le omologhe Unità di Informazione Finanziaria di altri paesi.

Nell'esame delle segnalazioni pervenute viene innanzitutto rilevata l'eventuale sussistenza dei presupposti per la sospensione, ai sensi dell'art.3, comma 6, della L. 197/1991, delle operazioni segnalate prima della loro esecuzione. Nel corso del 2005 sono stati adottati 9 provvedimenti di sospensione (il totale dei provvedimenti della specie adottati a partire dal 1997 ammonta a 55). L'adozione di tali provvedimenti è oggetto, in ogni caso, di preventivo coordinamento con le forze investigative e con l'Autorità Giudiziaria.

Nell'approfondimento viene attribuita priorità alle operazioni che presentano un grado di rischio più elevato in ragione della configurazione delle stesse, degli importi movimentati, delle caratteristiche dei soggetti coinvolti o di altre circostanze ritenute nel caso rilevanti. Particolare importanza assumono le ipotesi in cui i soggetti segnalati risultano già sottoposti a procedimenti giudiziari.

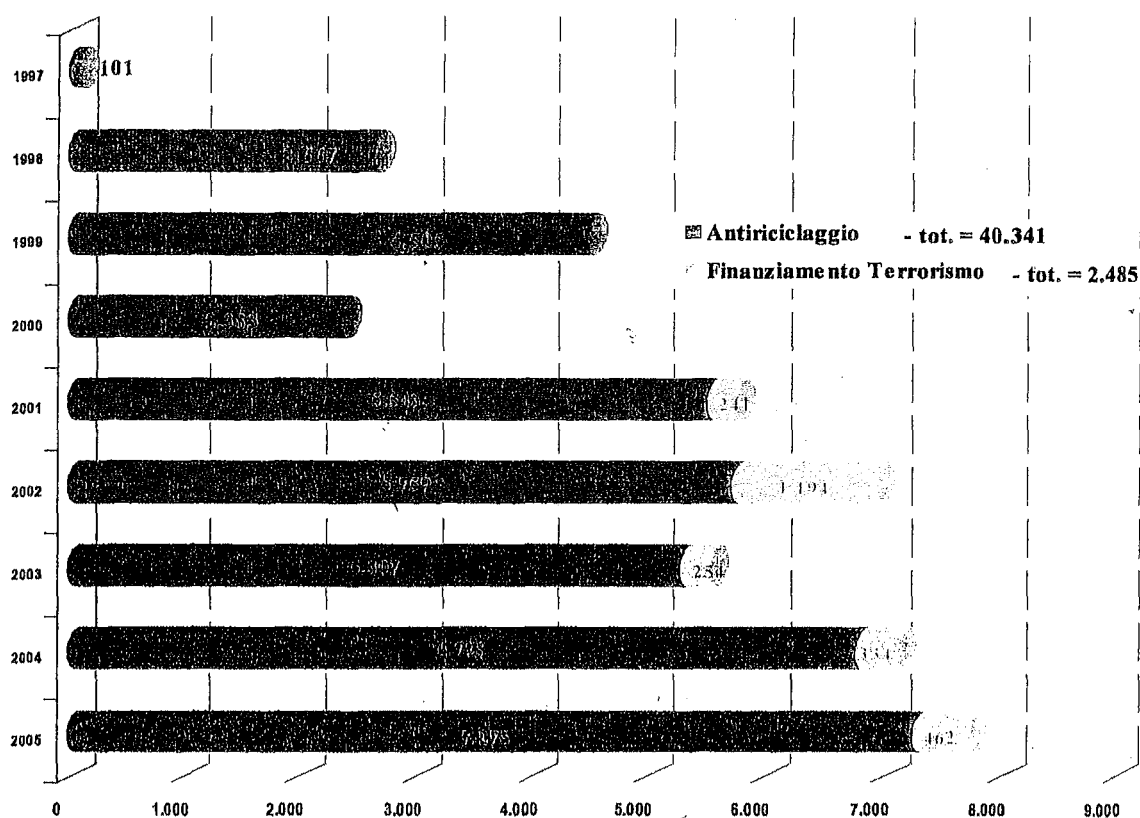
Nel 2005, come peraltro negli anni precedenti, è stata rilevata una certa disomogeneità nel contenuto informativo delle segnalazioni in ordine alla descrizione delle operazioni e dei motivi del sospetto. Al riguardo, l'Ufficio, sentite la Banca d'Italia e l'Associazione Bancaria Italiana, ha predisposto una circolare diretta al sistema degli intermediari, che indica un più articolato contenuto informativo della segnalazione. E esso dovrebbe conseguire un innalzamento qualitativo dell'analisi finanziaria delle operazioni e una riduzione nei tempi di lavorazione.

Nei casi di manifesta infondatezza in termini di riciclaggio, usura e finanziamento al terrorismo, in applicazione delle modifiche introdotte dall'art.151, comma 2, lett. a), della Legge 23 dicembre 2000, n.388, l'Ufficio archivia le segnalazioni informandone gli organismi investigativi competenti: nel corso del 2005 l'Ufficio ha esercitato il potere di archiviazione in 154 casi. Non tenendo conto delle segnalazioni relative al fenomeno Unigold, il totale dei provvedimenti della specie adottati dall'Ufficio a partire dal 2001 ammonta così a 356 casi.

Nel corso dell'anno 2005 l'Ufficio ha completato l'approfondimento finanziario di 7.740 segnalazioni, di cui 462 connesse alla lotta al finanziamento del terrorismo. Complessivamente le segnalazioni esaminate dall'Ufficio, nel periodo 1997/2005, ammontano a 42.826; per le rimanenti segnalazioni pervenute sono in corso approfondimenti. Un impatto particolarmente significativo sulla capacità di analisi delle SOS lo ha avuto la definizione di schemi operativi standardizzati, avviata negli anni passati ed estesa ad ulteriori fattispecie nel corso del 2005.

Le segnalazioni esaminate, ai sensi dall'art.3, comma 4, della Legge n.197 del 1991, sono state trasmesse alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV) della Guardia di Finanza, ciascuna accompagnata da una relazione tecnica in cui vengono illustrati i risultati dell'analisi finanziaria svolta.

GRAFICO 3 – SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ESAMINATE E TRASMESSE DALL'UFFICIO



L'Ufficio effettua approfondimenti supplementari, a seguito di richieste da parte della DIA e del NSPV che rilevino, nello svolgimento di accertamenti sulle operazioni segnalate, la necessità di integrare per profili particolari l'analisi finanziaria già svolta.

Con riguardo al flusso informativo di ritorno proveniente dagli organismi investigativi, la DIA, competente negli accertamenti in materia di criminalità organizzata, dal 2001 ha fornito i riscontri illustrati nella tabella 5.

TABELLA 5 – RISCONTRI INFORMATIVI FORNITI DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

Anno di trasmissione SOS	2001	2002	2003	2004	2005	Totale (1997 – 2005)
SOS prese in carico dalla DIA	437	350	242	239	114	2.173
di cui successivamente trasmesse:						
al NSPV	46	36	15	49	15	340
all'Autorità Giudiziaria	79	86	13	6	7	253
dalla DNA alla DDA	23	24	19	20	10	106

Il NSPV, dall'ottobre 2001 informa, con cadenza mensile, l'Ufficio dei risultati di servizio conseguiti in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette ricevute, ripartendole come segue:

- ♦ le SOS che, a seguito di un'attività di analisi pre-investigativa, non hanno avuto ulteriore corso, ma che vengono inoltrate ai Reparti territoriali i quali, sulla scorta di eventuali ulteriori notizie disponibili solo a livello locale, possono avviarne un successivo approfondimento;
- ♦ le SOS in ordine alle quali gli stessi Reparti, dopo aver svolto i primi accertamenti, hanno comunicato di non ritenere di procedere all'approfondimento;
- ♦ le SOS trasmesse all'Autorità Giudiziaria.

Nei primi due casi, le SOS non hanno di fatto avuto seguito investigativo ed in tali casi, come previsto dalle norme vigenti, l'Ufficio deve informare gli intermediari segnalanti. La tabella n.6 sintetizza i dati relativi ai riscontri forniti dal NSPV, così come emergono dalle informative pervenute.

TABELLA 6 – RISCONTRI INFORMATIVI FORNITI DAL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA

Anno di trasmissione SOS	2001	2002	2003	2004	2005	Totale (1997 – 2005)
SOS senza seguito investigativo	197	1.554	1.674	1.287	1.064	6.655
SOS trasmesse dal NSPV all'Autorità Giudiziaria	172	186	119	50	10	738

Considerando i riscontri forniti dagli organi investigativi, come illustrato innanzi, ed al netto delle SOS archiviate dall'Ufficio, numerose segnalazioni, su cui l'Ufficio non ha ricevuto alcuna informativa, risulterebbero ancora all'esame degli organi investigativi. La tabella seguente ripartisce tali SOS in base all'anno in cui l'Ufficio le ha inoltrate a questi ultimi:

TABELLA 7 – SOS ALL'ESAME DEGLI ORGANI INVESTIGATIVI

Anno di trasmissione SOS	2001	2002	2003	2004	2005	Totale (1997 – 2005)
Numero di SOS	4.809	4.866	3.484	5.493	6.397	31.492

L'Ufficio coinvolge le Autorità di vigilanza di settore negli approfondimenti che presentano aspetti di competenza di queste ultime affinché, come previsto nell'art.3 della Legge n.197 del 1991, le Autorità stesse conferiscano le informazioni in proprio possesso. Molto frequente è la collaborazione con la Banca d'Italia; non mancano contatti e scambi di

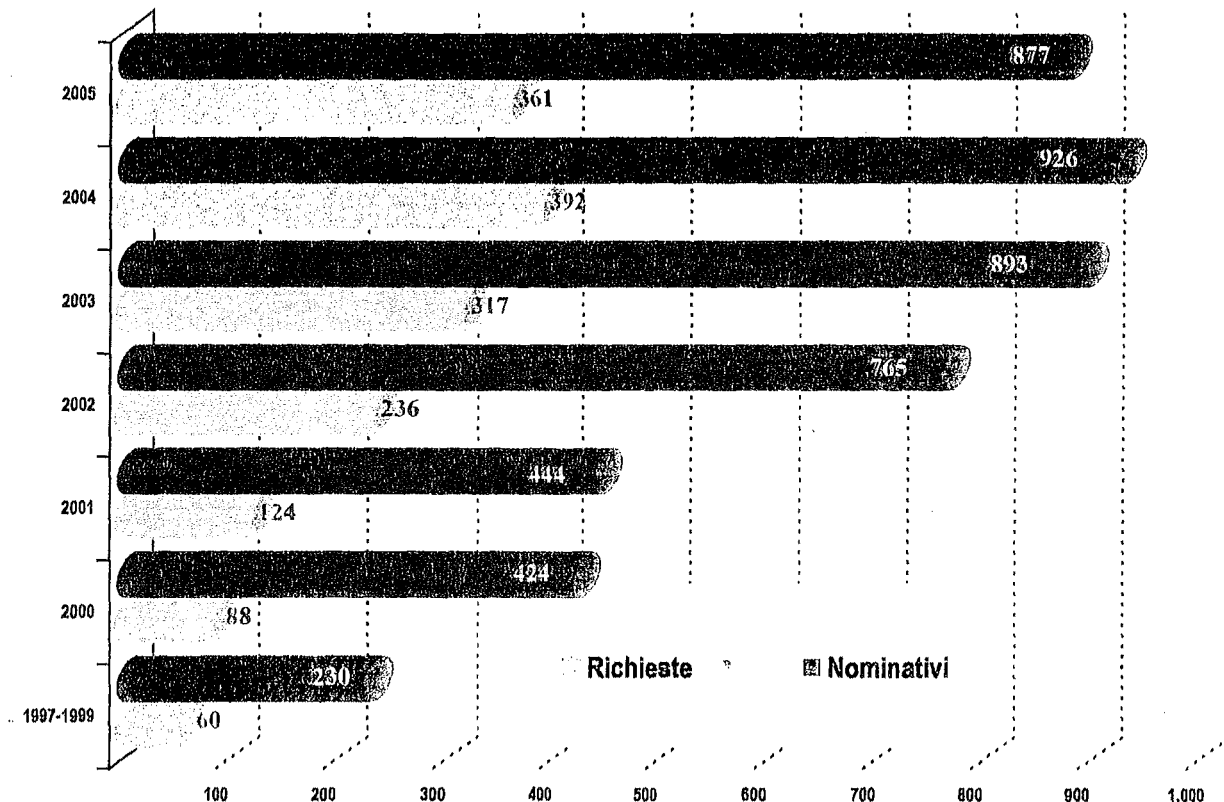
informazioni con le altre Autorità di vigilanza di settore e, in particolare, con la Consob per la sempre più frequente emersione di fattispecie di riciclaggio che coinvolgono prodotti complessi di intermediazione finanziaria e del mercato mobiliare.

4.7 Collaborazione internazionale

Lo scambio di informazioni con organismi esteri per l'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette si è mantenuto particolarmente intenso: nel 2004 erano pervenute 392 richieste su 926 nominativi; nel 2005 ne sono pervenute 361 su 877 nominativi (cfr. grafico 4). Senza l'utilizzo dei canali informatici di trasmissione dei dati, quali il sito protetto dell'Egmont e la rete infra-europea Fiunet, tale significativo scambio informativo non potrebbe avvenire con la necessaria tempestività e riservatezza.

Nel corso del 2005 l'Ufficio ha complessivamente inoltrato a Unità di Informazione Finanziarie estere 67 richieste per 170 nominativi.

GRAFICO 4 – SCAMBIO INFORMATIVO CON UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA ESTERE (VALORI ASSOLUTI DI RICHIESTE PERVENUTE)



La rete FIUNET, che collega tra loro le UIF di alcuni paesi europei (Italia, Gran Bretagna, Francia, Olanda, Lussemburgo, Belgio e Spagna), è impiegata a pieno regime e consente un flusso continuo e circolare di dati su base multilaterale.

Lo scambio informativo dell'Ufficio con le UIF estere è poi integrato, secondo una procedura ormai consolidata, con l'acquisizione dei dati di rilievo investigativo messi a disposizione dalla DIA e dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. L'Ufficio, d'altra parte, trasmette agli stessi organi le eventuali informazioni d'interesse ricevute dalle omologhe autorità estere, dopo averne acquisito previamente il consenso.

L'Ufficio è coinvolto in una serie di ulteriori attività a livello internazionale, quali, tra l'altro, i progetti sviluppati nell'ambito del processo di pre-adesione all'Unione Europea di Romania e Turchia. Tali progetti, definiti Twinning Covenant, hanno lo scopo:

- di migliorare la legislazione primaria e secondaria di tali paesi, per quanto concerne il contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, al fine di uniformarle pienamente agli standard internazionali e dell'Unione Europea;
- di rafforzare nei paesi stessi la capacità di contrasto a tali fenomeni da parte delle UIF nazionali e dei soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione.

Mentre nel corso del 2005 è stato completato il secondo Twinning con la Romania, prosegue la cooperazione con la Turchia, che si sta concretizzando mediante una serie di attività, relative a:

- formazione del personale dell'agenzia antiriciclaggio turca, il MASAK, e dei responsabili antiriciclaggio delle banche e delle altre istituzioni finanziarie turche;
- compilazione di nuove ed articolate guidelines che amplino e sostituiscano le precedenti, consistenti in appena 21 indicatori;
- implementazione dell'attività di collaborazione internazionale, anche mediante la conclusione di specifici Memorandum d'intesa con UIF estere;
- sviluppo dell'attività di analisi connessa a dati relativi a flussi finanziari rilevati dal sistema;
- supporto alla definizione della nuova normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, anche sulla base di specifiche attività di formazione su Raccomandazioni GAFI e normativa europea.

Il progetto di Twinning dovrebbe concludersi nel giugno prossimo.

4.8 Esame tipologico delle SOS

Il processo di analisi ed approfondimento finanziario delle SOS consente di ricondurre le fattispecie segnalate a schemi comportamentali, relativi a specifici fenomeni finanziari illegali. La tabella 8 enumera le segnalazioni, tra quelle inviate in ciascuno degli anni di riferimento, in cui l'operatività segnalata è risultata riconducibile a possibili attività finanziarie illegali, individuate in sede di analisi finanziaria.²

²Trattasi di analisi effettuata nel solo ambito finanziario che non include la valutazione di informazioni di carattere investigativo.

In relazione alle tipologie individuate nei periodi precedenti, si evidenzia un ridimensionamento del fenomeno dell'utilizzo improprio di carte di credito. Tale fattispecie sembra assumere scarso rilievo dal punto di vista del riciclaggio, al punto da indurre l'Ufficio a decidere la loro archiviazione.

Stesso discorso può essere fatto per i casi di truffa segnalati, che appaiono in sensibile diminuzione rispetto agli anni precedenti, proprio in ragione del processo di sensibilizzazione indotto dall'esercizio del potere di archiviazione da parte dell'Ufficio, volto a scoraggiare che lo strumento della segnalazione di operazioni sospette sia utilizzato in sostituzione di interventi più propri, quali il diretto interessamento dell'Autorità Giudiziaria, come suggerito dalle Indicazioni Operative emanate dalla Banca d'Italia.

I casi di evasione fiscale riguardano spesso irregolarità che non paiono assumere, in base agli elementi che emergono dalle segnalazioni, un rilievo di carattere penale e, quindi, non suscettibili di costituire il presupposto per il reato di riciclaggio, a differenza di altre tipologie, a rilevanza penale, quali l'evasione del pagamento dell'IVA a livello comunitario e le false fatturazioni.

In sensibile aumento, nel periodo considerato, sono i casi di giri di fondi tra soggetti collegati o tra conti intestati agli stessi soggetti; tale operatività può sottendere, oltre l'evasione fiscale, irregolarità societarie o l'utilizzo di movimentazione bancaria a fini fraudolenti.

Le ipotesi di attività illecita posta in essere da cittadini cinesi hanno fatto registrare un considerevole incremento connesso esclusivamente ad un ampio gruppo di segnalazioni relative, come riferito, ad uno specifico fenomeno (l'operatività presso un operatore dei circuiti di money transfer).

TABELLA 8 – TIPOLOGIE COMPORTAMENTALI RISCONTRATE NELL'ESAME DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

	2003		2004		2005	
Abusivismo finanziario	97	4,2%	67	2,0%	78	2,0%
Illecita attività d'investimento finanziario	10	0,4%	9	0,3%	10	0,3%
Utilizzo improprio di carte di credito	243	10,4%	130	3,9%	128	3,2%
Collettori rimesse emigrati	65	2,8%	61	1,8%	60	1,5%
Distrazione fondi	-	-	-	-	27	0,7%
Evasione fiscale	706	30,4%	1059	31,9%	1320	33,4%
Evasione IVA intracomunitaria	-	-	112	3,4%	147	3,7%
False fatturazioni	127	5,5%	134	4,0%	132	3,3%
Fenomeno cooperative agricole siciliane	21	0,9%	2	0,1%	1	0,0%
Phishing	-	-	-	-	38	1,0%
Finanziamenti pubblici	23	1,0%	41	1,2%	66	1,7%
Giri di fondi	-	-	72	2,2%	191	4,8%
Imprese Edili	-	-	-	-	26	0,7%
Indagini pregresse presso l'Autorità Giudiziaria	381	16,4%	536	16,2%	565	14,3%
Attività illecita posta in essere da cittadini cinesi	89	3,8%	122	3,7%	451	11,4%
Improprio impiego di polizze assicurative	111	4,8%	94	2,8%	93	2,4%
Improprio utilizzo di polizze pegno	22	0,9%	69	2,1%	43	1,1%
Uso improprio di ricevute bancarie	-	-	35	1,1%	43	1,1%
Riciclaggio	124	5,3%	138	4,2%	129	3,3%
Attività illecita posta in essere da cittadini russi	13	0,6%	9	0,3%	6	0,2%
Truffe	135	5,8%	215	6,5%	136	3,4%
Usura	159	6,8%	241	7,3%	243	6,2%
Antonveneta	-	-	-	-	13	0,3%
Parmalat	-	-	169	5,1%	4	0,1%
Totale	2.326	100,0%	3.315	100,0%	3.950	100,0%

Appare stabile il numero delle SOS che i segnalanti inoltrano per effetto di indagini in corso da parte dell'Autorità Giudiziaria nei confronti dei soggetti interessati. In tali casi, se l'operatività segnalata è già stata posta all'attenzione degli organi inquirenti, la trasmissione della SOS si traduce in un mero adempimento formale degli obblighi segnaletici. Tuttavia, in altri casi, la SOS è l'unico strumento in possesso degli intermediari per segnalare l'operatività messa in essere da soggetti collegati a nominativi già coinvolti in procedimenti giudiziari, rappresentando così un canale informativo utile all'attività investigativa.